

Linee guida in materia di protezione internazionale all'indomani del d.l. n. 100/26 (Delibera plenaria del 29 luglio 2026)

" 1. Premessa

La protezione internazionale (e la cittadinanza) è materia in forte espansione, che vede numeri in costante crescita. Con le nuove regole europee e nazionali si porranno nuovi e delicatissimi problemi, poiché aumenteranno gli strumenti limitativi della libertà personale e perché, sulla base di una prima analisi delle nuove regole, vi sarà necessità di massiccio ricorso alla tutela cautelare, anche atipica.

C'è necessità di risorse per affrontare tale situazione ed evitare che migliaia di persone che hanno domandato tutela involgente diritti fondamentali ne restino prive e che l'Italia incorra in procedure d'infrazione. Si auspica pertanto un intervento del Ministero che incrementi le risorse ad oggi insufficienti della magistratura togata e onoraria, del personale amministrativo e, tra costoro, anche dei profili destinati all'ufficio per il processo e al contempo lo stesso Consiglio individua una serie di misure che, sebbene da sole non siano idonee ad affrontare efficacemente il tema, puntano ad un riesame dell'allocazione delle risorse e, più in generale, della gestione del settore civile, per adeguarla alla nuova realtà che da qualche anno sta sempre più chiaramente emergendo.

2. I numeri della protezione internazionale

Per affrontare il tema occorre partire dai dati della protezione internazionale sia in relazione al loro aumento in termini assoluti, sia in rapporto alla restante attività del settore civile.

È rilevante evidenziare, innanzitutto, come sia **cresciuta la domanda di tutela in materia di protezione internazionale**.

Nel parere reso, ai sensi dell'art. 10, l.n. 195/58, sul d.l. n. 100/26, al par. 4.6 si legge, invero, che *“per come risulta da una analisi compiuta dall'Ufficio statistico del C.S.M. in merito ai flussi delle sopravvenienze e delle definizioni, nonché delle pendenze in materia di Protezione internazionale presso i tribunali italiani nel periodo 2019-2025, a fronte di definizioni che si sono mantenute pressoché stabili, nel periodo considerato, intorno al valore medio di circa 35.000 procedimenti annui, le sopravvenienze hanno subito invece un notevole incremento, passando dalle circa 38.000 del 2023 alle circa 80.000 del 2025. Tali andamenti hanno avuto inevitabili ripercussioni sulle pendenze, anch'esse raddoppiate nello stesso periodo (dalle circa 67.000 del 2023 alle circa 133.000 del 2025). Dall'analisi in questione emerge che, al ritmo dei circa 40.000 procedimenti definiti nel 2025, occorrerebbero più di 3 anni per smaltire l'intero arretrato accumulato al 31 dicembre 2025”*.

I nuovi strumenti previsti dal Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 consentono, inoltre, di ipotizzare **un aumento esponenziale di tale tipo di domanda**.

Come evidenziato nel citato parere, il d.lgs. n. 25/08 è stato modificato per dare attuazione a una delle principali novità del Patto, ossia le procedure di frontiera obbligatorie. *“Le procedure di frontiera erano già previste dall'art. 43 della Direttiva Procedure 2013/32/UE. Esercitando la discrezionalità lasciata agli Stati membri in fase di attuazione, l'Italia aveva, come noto, dato attuazione all'articolo 43 della Direttiva con il decreto-legge 20/2023, convertito con la legge 50/2023. L'attuazione delle procedure di frontiera è stata, in Italia, per lo più basata sul concetto di richiedente protezione internazionale proveniente da Paese terzo di origine sicuro ed è stata inizialmente, e fino all'agosto 2025, associata al trattenimento dei richiedenti asilo. L'art. 11 del decreto-legge n. 100 del 2026 mira a dare attuazione agli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, apportando significative modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Con il nuovo Regolamento Procedure, che dedica*

ben dodici articoli alle procedure di frontiera (articoli 43-54), queste diventano obbligatorie sulla base di tre nuovi presupposti (lettere c, f e j dell'articolo 42 primo paragrafo, che non includono il Paese terzo di origine sicuro). In particolare, il presupposto della lettera j dell'art. 42 è applicabile alla stragrande maggioranza delle domande d'asilo. Considerato che l'Italia nel 2025 ha ricevuto 133.520 domande di asilo, le potenziali procedure di frontiera sono decine di migliaia. Giova al riguardo ricordare che in base alla decisione della Commissione europea del 5 agosto 2024, all'Italia è stata assegnata una "capacità adeguata" (art. 47 del Regolamento) di 8016 procedure di frontiera: ciò significa, in altre parole, che l'Italia deve essere in grado "in ogni tempo" di svolgere 8016 procedure di frontiera e quindi anche contemporaneamente, pari, in virtù dei criteri di moltiplicazione contenuti nel citato art. 47, a 16.032 a decorrere dal 12 giugno 2026, a 24.048 dal 13 giugno 2027 e 32.064 dal 13 giugno 2028. La stessa decisione ha, dunque, assegnato all'Italia un numero obbligatorio di 16.032 procedure di frontiera per il primo anno (giugno 2026 - giugno 2027), le quali diventeranno 24.048 nell'anno successivo e 32.064 a regime (da giugno 2028 in avanti). Si tratta del 26,7% di tutte le procedure di frontiera dell'intera Unione europea. Un altro 25,7% è stato attribuito all'Ungheria che, però, nel 2025 ha ricevuto 113 (centotredici) domande di asilo contro le oltre 133.000 dell'Italia. Alla Francia sono state assegnare il 2,1% delle procedure; alla Germania l'1,2%. In previsione dei gravosi impegni sopra indicati, il DL prevede il potenziamento delle Commissioni territoriali, stabilendo l'istituzione fino a un massimo di ventiquattro nuove Sezioni delle Commissioni e (nell'articolo 15) l'assunzione di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente. A questo potenziamento degli apparati amministrativi, evidentemente reso necessario dalle nuove competenze, non corrisponde, tuttavia, un analogo potenziamento delle Sezioni Specializzate, la cui possibilità di fronteggiare i nuovi carichi di lavoro è fortemente incerta. Va infatti sottolineato che ad ogni procedura di frontiera sono ordinariamente connesse forme di limitazione della libertà di circolazione (nella forma dell'autorizzazione a risiedere in un luogo determinato, che, al di là dell'utilizzo della parola "autorizzazione", ha la sostanza precettiva di un obbligo di dimora) o della libertà personale (nelle forme del trattenimento o [...] del fermo disposto per il compimento di accertamenti), con conseguente moltiplicazione dei conseguenti procedimenti di controllo giurisdizionale. È dunque evidente che ad un significativo incremento della capacità di definizione da parte dell'Amministrazione, dovuto al previsto potenziamento delle commissioni territoriali, seguirà un altrettanto significativo incremento del contenzioso giudiziario, il quale ultimo appare certamente destinato a richiedere un significativo, ulteriore, impegno agli Uffici Giudiziari, tanto di merito quanto di legittimità".

È, infine, fondamentale riportare i **dati della protezione internazionale rispetto alla restante attività del settore civile**, estrapolando i dati relativi alla tutela dei soggetti deboli o comunque a procedimenti connotati da particolare urgenza. Occorre, cioè, allo stato delle risorse disponibili, fare proiezioni di durata tenendo conto delle urgenze che si pongono in materia di protezione internazionale e in altri settori del civile per consentire risposte adeguate sia quanto a tempestività sia in termini di qualità, sui temi più sensibili. Va, intanto, evidenziato come dal 2022 al 2025 le pendenze siano sensibilmente aumentate, in particolare in alcuni distretti, e non appaiano determinate solo dall'aumento dei flussi in entrata, che pure si è registrato, soprattutto nel 2025, ma anche da una allocazione interna di risorse.

Pendenti al 31/12 di ciascun anno

Ufficio	Anno	Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi i diritti della cittadinanza	Totale pendenti civili	Peso % dell'Immigrazione e Protezione internazionale
Tribunale di Ancona	2022	1.030	13.309	8%
Tribunale di Ancona	2023	1.280	12.721	10%
Tribunale di Ancona	2024	1.520	13.301	11%
Tribunale di Ancona	2025	2.505	14.027	18%
Tribunale di Bari	2022	1.084	63.799	2%
Tribunale di Bari	2023	832	60.639	1%
Tribunale di Bari	2024	1.570	59.129	3%
Tribunale di Bari	2025	2.598	55.372	5%
Tribunale di Bologna	2022	6.477	27.957	23%
Tribunale di Bologna	2023	7.045	29.051	24%
Tribunale di Bologna	2024	9.447	33.873	28%
Tribunale di Bologna	2025	11.213	35.785	31%
Tribunale di Brescia	2022	2.106	34.407	6%
Tribunale di Brescia	2023	2.195	35.180	6%
Tribunale di Brescia	2024	2.480	37.943	7%
Tribunale di Brescia	2025	4.544	36.737	12%
Tribunale di Cagliari	2022	922	43.492	2%
Tribunale di Cagliari	2023	1.012	41.876	2%
Tribunale di Cagliari	2024	1.555	43.308	4%
Tribunale di Cagliari	2025	2.740	44.725	6%
Tribunale di Caltanissetta	2022	203	7.680	3%
Tribunale di Caltanissetta	2023	236	6.779	3%
Tribunale di Caltanissetta	2024	523	7.351	7%
Tribunale di Caltanissetta	2025	833	7.415	11%
Tribunale di Campobasso	2022	93	4.793	2%
Tribunale di Campobasso	2023	141	4.177	3%
Tribunale di Campobasso	2024	251	4.326	6%
Tribunale di Campobasso	2025	137	3.875	4%
Tribunale di Catania	2022	4.395	56.884	8%
Tribunale di Catania	2023	4.415	52.954	8%
Tribunale di Catania	2024	4.734	50.755	9%
Tribunale di Catania	2025	6.558	50.724	13%
Tribunale di Catanzaro	2022	2.516	20.542	12%
Tribunale di Catanzaro	2023	1.854	18.760	10%
Tribunale di Catanzaro	2024	2.393	20.796	12%
Tribunale di Catanzaro	2025	3.548	20.421	17%
Tribunale di Firenze	2022	3.562	32.685	11%
Tribunale di Firenze	2023	4.000	31.745	13%
Tribunale di Firenze	2024	5.417	32.941	16%
Tribunale di Firenze	2025	8.393	35.886	23%

Tribunale di Genova	2022	1.835	27.923	7%
Tribunale di Genova	2023	2.036	27.404	7%
Tribunale di Genova	2024	4.070	30.179	13%
Tribunale di Genova	2025	6.823	32.996	21%
Tribunale di L'Aquila	2022	795	5.342	15%
Tribunale di L'Aquila	2023	452	5.123	9%
Tribunale di L'Aquila	2024	1.281	7.279	18%
Tribunale di L'Aquila	2025	2.332	8.512	27%
Tribunale di Lecce	2022	1.187	43.288	3%
Tribunale di Lecce	2023	1.196	40.362	3%
Tribunale di Lecce	2024	1.795	41.383	4%
Tribunale di Lecce	2025	2.452	41.307	6%
Tribunale di Messina	2022	370	33.218	1%
Tribunale di Messina	2023	381	30.192	1%
Tribunale di Messina	2024	571	29.765	2%
Tribunale di Messina	2025	648	28.684	2%
Tribunale di Milano	2022	9.522	75.898	13%
Tribunale di Milano	2023	10.129	72.262	14%
Tribunale di Milano	2024	12.410	76.919	16%
Tribunale di Milano	2025	15.397	80.585	19%
Tribunale di Napoli	2022	5.906	107.280	6%
Tribunale di Napoli	2023	5.598	98.160	6%
Tribunale di Napoli	2024	6.816	98.771	7%
Tribunale di Napoli	2025	9.630	91.090	11%
Tribunale di Palermo	2022	1.982	48.896	4%
Tribunale di Palermo	2023	2.486	48.574	5%
Tribunale di Palermo	2024	4.348	51.675	8%
Tribunale di Palermo	2025	6.459	51.463	13%
Tribunale di Perugia	2022	455	16.521	3%
Tribunale di Perugia	2023	486	15.494	3%
Tribunale di Perugia	2024	986	15.731	6%
Tribunale di Perugia	2025	1.256	15.525	8%
Tribunale di Potenza	2022	621	19.741	3%
Tribunale di Potenza	2023	1.050	18.868	6%
Tribunale di Potenza	2024	1.377	20.059	7%
Tribunale di Potenza	2025	1.762	18.058	10%
Tribunale di Reggio di Calabria	2022	721	22.583	3%
Tribunale di Reggio di Calabria	2023	525	20.011	3%
Tribunale di Reggio di Calabria	2024	219	18.239	1%
Tribunale di Reggio di Calabria	2025	319	16.481	2%
Tribunale di Roma	2022	5.016	164.890	3%
Tribunale di Roma	2023	4.893	148.608	3%
Tribunale di Roma	2024	6.693	148.693	5%
Tribunale di Roma	2025	9.831	145.640	7%
Tribunale di Salerno	2022	925	38.454	2%

Tribunale di Salerno	2023	843	33.793	2%
Tribunale di Salerno	2024	1.287	31.800	4%
Tribunale di Salerno	2025	2.106	29.236	7%
Tribunale di Torino	2022	4.701	46.137	10%
Tribunale di Torino	2023	4.295	44.149	10%
Tribunale di Torino	2024	6.288	48.881	13%
Tribunale di Torino	2025	9.713	53.829	18%
Tribunale di Trento	2022	576	10.034	6%
Tribunale di Trento	2023	527	9.428	6%
Tribunale di Trento	2024	656	9.282	7%
Tribunale di Trento	2025	651	9.635	7%
Tribunale di Trieste	2022	4.474	11.243	40%
Tribunale di Trieste	2023	5.491	13.084	42%
Tribunale di Trieste	2024	7.516	17.175	44%
Tribunale di Trieste	2025	9.824	19.546	50%
Tribunale di Venezia	2022	3.811	25.856	15%
Tribunale di Venezia	2023	3.815	32.842	12%
Tribunale di Venezia	2024	6.719	48.577	14%
Tribunale di Venezia	2025	11.102	61.379	18%

Fonte dati: *Datawarehouse* civile CSM

La tabella che precede consente anche di verificare come sia diversificata, sul territorio, la richiesta di protezione internazionale e prevedere misure che siano calibrate di conseguenza.

Per una più immediata ed agevole lettura dei dati riguardanti le pendenze e le sopravvenienze della protezione internazionale sia in termini assoluti sia in comparazione con i dati riguardanti il settore civile, si allegano tabelle analitiche e rappresentazioni grafiche per il quadriennio 2022/2025 dell'intero territorio nazionale riportanti i dati distrettuali.

3. Cosa comportano le nuove regole (europee e nazionali)

Passando ad esaminare per grandi linee la risposta alle istanze di giustizia in materia di protezione internazionale elaborata a livello di normazione europea e nazionale, si possono enumerare i seguenti interventi:

- 1) un rafforzamento delle commissioni territoriali e una contrazione della fase amministrativa, con audizioni più veloci e provvedimenti più stringati. Detta misura determinerà inevitabilmente maggiori sopravvenienze in sede giudiziaria;
- 2) l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, con assegnazione di *“almeno tre giudici onorari di pace”*. L'attuale formulazione della norma, come evidenziato nel parere dell'8.7.2026, parrebbe fare riferimento ai soli GOP di nuova nomina, non anche ai GOT confermati. Trattasi, tuttavia, di risorse numericamente limitate, cui peraltro non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116/17), con la conseguenza che l'individuazione degli stessi come componenti fissi, in misura di almeno tre, dell'istituito ufficio per il processo stralcio non pare assolutamente compatibile con le esigenze della protezione internazionale, che ha necessità di assistenza strutturata, oltre che formata. Anche a considerare i GOT confermati la situazione non sarebbe risolta, trattandosi di contingente comunque insufficiente, come

dimostra il rinvio dell'attribuzione di competenze aggiuntive agli uffici del Giudice di Pace;

- 3) si stabilisce che gli AUPP non stabilizzati siano prorogati con contratti a termine per tre mesi in modo da contribuire all'ufficio per il processo delle Sezioni di protezione internazionale. Si tratta però di soggetti non formati, che quindi potranno, nel breve periodo del contratto che include la pausa estiva, al più essere adeguatamente formati, senza alcuna prospettiva concreta di proroghe ulteriori. Si tratta, peraltro, di soggetti che provengono da tutto il distretto e che non è semplice neppure allocare materialmente nel Tribunale distrettuale. Vista la necessità di una loro formazione e tenuto conto della peculiarità della specializzazione nemmeno è ipotizzabile, almeno in una prima fase, che la loro attività si svolga da remoto;
- 4) si prevede per le procedure di frontiera il termine massimo di 12 settimane (per l'intero *iter* amministrativo e giurisdizionale, non solo la fase cautelare), ma termini stringenti sono previsti anche per le procedure accelerate non di frontiera (4 mesi), mentre per le procedure ordinarie il termine è comunque di 8 mesi (comprensivo sia dell'*iter* amministrativo che della fase giurisdizionale);
- 5) si introduce il rito monocratico (dopo aver portato i tre gradi di giudizio a due);
- 6) si dispone che il giudice togato sia assegnatario del fascicolo in stralcio (da concludere nel termine di 8 mesi). Quindi il giudice della protezione internazionale si troverà gravato: della gestione dello stralcio con i GOP, del carico attualmente in commissione territoriale che non rientra nello stralcio e neppure nel Patto; delle nuove procedure del Patto;
- 7) si riassegna alle Sezioni Civili della Corte di Cassazione la competenza anche in materia di libertà personale, dopo che nel 2024 i trattenimenti erano transitati alle Sezioni Penali. Si rileva quindi come, a organico immutato delle Sezioni Civili, queste ultime saranno gravate anche del lavoro prima svolto da quelle penali. La Corte di Cassazione si dovrà, altresì, pronunciare sul fermo e vi saranno presumibilmente anche richieste di rinvio pregiudiziale. Inoltre, il ricorso per cassazione andrà depositato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento e la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. L'aumento delle decisioni di merito che inevitabilmente consegnerà all'aumento della sopravvenienza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione sarà certamente destinato a riverberarsi sulla Corte di Cassazione.

In estrema sintesi, sono stati introdotti termini brevi, il carico a livello numerico sarà sensibilmente maggiore e vi saranno nuove procedure "cautelari". All'indomani della enorme emergenza costituita dagli ambiziosi obiettivi del P.N.R.R., si è dunque creata una nuova "emergenza". Il nostro sistema di fonti e gli stessi regolamenti UE impongono, però, che il rimedio giurisdizionale sia effettivo (il che comporta l'esame adeguato e completo di ogni singola domanda), oltre che svolto in un tempo adeguato. Occorrerà, pertanto, innanzitutto gestire adeguatamente e nei tempi brevi fissati i procedimenti e subprocedimenti che avranno ad oggetto la limitazione della libertà personale. In ogni caso sarà necessario un significativo adeguamento delle risorse. Si dovranno predisporre misure che consentano di gestire i nuovi numeri della protezione internazionale, che stanno delineando in modo nuovo il volto della giustizia civile (basti pensare che al Tribunale di Trieste il 78% del contenzioso civile è costituito dalla protezione internazionale e che negli altri Tribunali tale materia non pesa per meno del 20%).

4. Linee guida consiliari allo stato attuale della normativa

L'opzione normativa adottata nel d.l. n. 100/26 è stata quella di mantenere in capo ai magistrati delle Sezioni specializzate la *potestas judicandi* nell'intera materia

dell'immigrazione, anche in relazione al contenzioso già pendente alla data del 12 giugno 2026 (per il quale, viceversa il disegno di legge delega presentato dal Governo al Senato con il n. 1869 prevedeva la assegnazione a vere e proprie Sezioni stralcio). Nel decreto-legge, infatti, si è scelto di affidare le procedure pendenti non a sezioni stralcio di nuova costituzione, bensì ad una struttura di supporto del giudice formata in primo luogo da GOP che vengano da lui delegati. Il ricorso all'istituto giuridico della delega, che per definizione è revocabile da parte del soggetto delegante, implica che sia rimessa alla facoltà di quest'ultimo anche la scelta delle procedure da delegare ai GOP per la trattazione e/o per l'adozione del provvedimento definitorio.

Questa conclusione risponde, del resto, alla considerazione riguardante la delicatezza delle situazioni giuridiche soggettive da tutelarsi nella presente materia.

Di conseguenza le misure organizzative da adottarsi non potranno che tenere conto del necessario rapporto di coerenza che deve sussistere tra la trattazione e la definizione delle procedure da parte della struttura delegata e gli indirizzi organizzativi e giurisprudenziali della Sezione, per come definiti in sede di riunione *ex art. 47-quater O.G.*

È auspicabile che con il provvedimento di assegnazione dei GOP all'Ufficio per il processo stralcio presso la Sezioni specializzate in materia di immigrazione, di cui all'art. 16, comma 3, primo periodo, d.l. n. 100/26, vengano individuati i *“criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace”*, le ipotesi in cui, per la peculiarità della fattispecie, l'adozione di provvedimenti definitivi resti riservata al magistrato professionale, nonché i casi dubbi nei quali rimettere a quest'ultimo la valutazione sulla gestione del procedimento.

Deve peraltro considerarsi che, ai sensi dell'articolo 5, d.l. n. 13/17, *“Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate”*. Tale disposizione induce a ritenere che, fermo restando che il potere di assegnazione dei GOP deve essere esercitato nelle forme della procedura tabellare, la definizione dei *“criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace”* dovrà essere formulata dal Presidente del Tribunale di concerto con il Presidente della Sezione specializzata.

Dovranno, inoltre, valorizzarsi i momenti di confronto sezione per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, con il coinvolgimento della componente onoraria.

Potrà valutarsi l'opportunità di assegnare all'ufficio per il processo stralcio addetti, preferibilmente già formati nella protezione internazionale, anche in via non esclusiva.

Si suggerisce, inoltre, un potenziamento delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, mediante variazioni tabellari che tengano conto dell'accresciuto carico di lavoro delle medesime, in termini sia di organico che di privilegiata destinazione in sede di tramutamenti interni. Gli interventi organizzativi dovranno tenere conto, altresì, dell'accresciuto novero di provvedimenti oggetto di trattazione urgente, giacché alle convalide dei trattenimenti si aggiungono, oggi, i reclami cautelari sull'obbligo di dimora.

I Presidenti delle Corti d'Appello valuteranno, infine, il ricorso all'istituto della applicazione infradistrettuale, quale strumento per il governo delle specifiche difficoltà organizzative.

5. Proposte al Ministro della giustizia

Con la presente delibera si evidenziano, infine, i seguenti ambiti di possibile intervento ministeriale:

- 1) aumentare gli organici dei Tribunali distrettuali con riferimento sia ai giudici togati sia onorari, anche in sede di revisione delle rispettive piante organiche. Simile misura dovrebbe riguardare anche la Corte di Cassazione, così come dovrebbe essere

implementato il personale amministrativo, compresi i profili destinati all'ufficio per il processo;

- 2) richiedere un maggior impegno della EUAA (Agenzia dell'Unione europea per l'asilo), che ha portato importanti risultati sia in tema di formazione sia come supporto alle indagini COI (informazioni sui paesi di origine), impegno oggi ridotto in misura rilevante;
- 3) non disperdere le conoscenze acquisite in materia di protezione internazionale da coloro che erano in precedenza addetti all'ufficio per il processo istituito presso le sezioni immigrazione. In ogni caso prevedere che i soggetti già formati siano applicati, quantomeno parzialmente, alle sezioni di protezione internazionale di provenienza.

Nella consapevolezza che quelle ora elencate sono le ineludibili misure atte a consentire di rispondere in modo congruo alla rimodulazione della materia di protezione internazionale, è auspicabile e si sottopone al vaglio degli uffici ministeriali l'adozione di ulteriori misure:

- a) prevedere che possano comporre l'ufficio per il processo stralcio anche i GOT confermati;
- b) consentire che gli addetti all'ufficio per il processo prorogati non siano necessariamente tutti adibiti all'ufficio per il processo stralcio, secondo una maggiore elasticità in considerazione della situazione specifica dell'ufficio di destinazione;
- c) garantire un sistema trasparente di raccolta e pubblicazione dei dati da fornire ad Eurostat; infatti, i dati relativi ai tassi di accoglimento in tutte le fasi del procedimento amministrativo e del giudizio devono essere affidabili, in quanto determinano – incidendo a livello europeo sul quale la percentuale di decisioni italiane ha grande peso – la possibilità o meno di ricorso alla procedura accelerata di frontiera;
- d) adeguare le previsioni contrattuali in essere con i mediatori culturali (interpreti specializzati) in quanto quelle attuali non sono più compatibili con le tempistiche del Patto, in particolare con le procedure di frontiera che richiedono la presenza di un mediatore reperibile nell'arco di 24/48 ore;
- e) garantire l'interoperabilità informatica degli uffici giudiziari con le commissioni territoriali (e le Questure) per velocizzare la trasmissione degli atti, come previsto ma, a quanto consta, non ancora realizzato;
- f) effettuare un adeguamento da parte di DIT sia del Sicid sia di Consolle per distinguere i procedimenti che provengono da procedure di frontiera, per la loro gestione prioritaria e successivo monitoraggio, aggiornando i codici oggetto per le nuove procedure.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le presenti linee guida e di trasmetterle ai dirigenti e al Ministro della giustizia, per quanto di rispettiva competenza. "

Sopravvenuti e Definiti in materia di Immigrazione e protezione internazionale

Ufficio	Anno	Sopravvenuti Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi diritti della cittadinanza	Definiti Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi diritti della cittadinanza	Sopravvenuti civili	Definiti Civili	Peso % dei Sopravvenuti dell'Immigrazione e Protezione internazionale	Peso % dei Definiti dell'Immigrazione e Protezione internazionale
Tribunale di Ancona	2022	1.190	1.110	14.108	14.741	8%	8%
Tribunale di Ancona	2023	1.342	1.098	13.763	14.496	10%	8%
Tribunale di Ancona	2024	1.826	1.598	14.730	13.990	12%	11%
Tribunale di Ancona	2025	2.907	1.927	15.234	14.564	19%	13%
Tribunale di Bari	2022	959	1.328	41.061	42.633	2%	3%
Tribunale di Bari	2023	1.139	1.199	38.484	41.363	3%	3%
Tribunale di Bari	2024	1.747	817	40.252	41.611	4%	2%
Tribunale di Bari	2025	1.966	877	42.427	43.183	5%	2%
Tribunale di Bologna	2022	2.661	4.161	28.123	31.129	9%	13%
Tribunale di Bologna	2023	4.227	3.603	28.239	27.079	15%	13%
Tribunale di Bologna	2024	5.933	3.545	32.674	27.770	18%	13%
Tribunale di Bologna	2025	6.395	4.603	31.911	29.611	20%	16%
Tribunale di Brescia	2022	1.138	1.285	28.659	29.327	4%	4%
Tribunale di Brescia	2023	1.339	1.248	28.041	27.440	5%	5%
Tribunale di Brescia	2024	1.972	1.645	32.345	29.730	6%	6%
Tribunale di Brescia	2025	3.185	1.125	29.712	31.365	11%	4%
Tribunale di Cagliari	2022	477	1.345	22.782	23.546	2%	6%
Tribunale di Cagliari	2023	925	828	21.412	23.097	4%	4%
Tribunale di Cagliari	2024	1.605	1.027	22.392	21.171	7%	5%
Tribunale di Cagliari	2025	1.751	509	23.541	21.730	7%	2%
Tribunale di Caltanissetta	2022	493	413	5.627	5.973	9%	7%
Tribunale di Caltanissetta	2023	461	419	4.888	5.792	9%	7%
Tribunale di Caltanissetta	2024	828	524	6.175	5.542	13%	9%
Tribunale di Caltanissetta	2025	668	356	5.408	5.087	12%	7%
Tribunale di Campobasso	2022	226	229	5.956	6.235	4%	4%
Tribunale di Campobasso	2023	225	166	4.850	5.422	5%	3%
Tribunale di Campobasso	2024	426	311	4.925	4.771	9%	7%
Tribunale di Campobasso	2025	309	413	5.109	5.504	6%	8%
Tribunale di Catania	2022	908	1.435	42.663	43.801	2%	3%
Tribunale di Catania	2023	1.275	1.248	37.183	42.078	3%	3%
Tribunale di Catania	2024	2.038	1.718	36.995	39.553	6%	4%
Tribunale di Catania	2025	3.229	1.392	38.113	36.861	8%	4%
Tribunale di Catanzaro	2022	666	986	17.065	19.077	4%	5%
Tribunale di Catanzaro	2023	757	1.230	13.309	15.025	6%	8%
Tribunale di Catanzaro	2024	1.362	745	15.211	13.277	9%	6%
Tribunale di Catanzaro	2025	2.423	1.224	13.554	13.827	18%	9%
Tribunale di Firenze	2022	1.696	2.247	29.539	31.811	6%	7%
Tribunale di Firenze	2023	2.277	1.612	27.919	28.567	8%	6%
Tribunale di Firenze	2024	3.030	1.507	29.679	28.203	10%	5%
Tribunale di Firenze	2025	4.964	1.885	30.962	27.899	16%	7%
Tribunale di Genova	2022	724	1.615	29.443	31.541	2%	5%
Tribunale di Genova	2023	1.176	969	28.196	29.191	4%	3%
Tribunale di Genova	2024	2.856	849	31.247	29.387	9%	3%
Tribunale di Genova	2025	3.816	1.047	30.137	27.294	13%	4%
Tribunale di L'Aquila	2022	616	540	4.956	4.920	12%	11%
Tribunale di L'Aquila	2023	433	774	4.587	4.835	9%	16%
Tribunale di L'Aquila	2024	1.214	373	6.291	4.187	19%	9%
Tribunale di L'Aquila	2025	1.350	288	5.493	4.217	25%	7%
Tribunale di Lecce	2022	830	1.059	31.765	35.926	3%	3%
Tribunale di Lecce	2023	980	976	29.161	32.141	3%	3%
Tribunale di Lecce	2024	1.572	976	31.637	30.634	5%	3%
Tribunale di Lecce	2025	1.968	1.291	32.777	29.578	6%	4%
Tribunale di Messina	2022	304	131	18.586	19.557	2%	1%
Tribunale di Messina	2023	248	224	16.340	19.360	2%	1%
Tribunale di Messina	2024	506	316	17.594	17.994	3%	2%
Tribunale di Messina	2025	395	315	17.240	17.366	2%	2%
Tribunale di Milano	2022	3.128	3.408	89.127	90.947	4%	4%
Tribunale di Milano	2023	3.860	3.125	81.289	85.946	5%	4%
Tribunale di Milano	2024	5.625	3.280	87.846	83.397	6%	4%
Tribunale di Milano	2025	6.769	3.768	91.728	88.303	7%	4%
Tribunale di Napoli	2022	1.053	2.201	79.857	88.661	1%	2%

Ufficio	Anno	Sopravvenuti Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi diritti della cittadinanza	Definiti Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi diritti della cittadinanza	Sopravvenuti civili	Definiti Civili	Peso % dei Sopravvenuti dell'Immigrazione e Protezione internazionale	Peso % dei Definiti dell'Immigrazione e Protezione internazionale
Tribunale di Napoli	2023	1.534	1.837	71.984	81.140	2%	2%
Tribunale di Napoli	2024	3.579	2.348	80.719	80.045	4%	3%
Tribunale di Napoli	2025	5.254	2.348	78.953	81.882	7%	3%
Tribunale di Palermo	2022	1.482	1.863	42.821	43.730	3%	4%
Tribunale di Palermo	2023	2.110	1.594	42.698	42.913	5%	4%
Tribunale di Palermo	2024	3.653	1.789	47.418	44.149	8%	4%
Tribunale di Palermo	2025	4.066	1.947	46.670	43.848	9%	4%
Tribunale di Perugia	2022	364	439	12.356	14.224	3%	3%
Tribunale di Perugia	2023	429	394	11.641	12.785	4%	3%
Tribunale di Perugia	2024	813	320	12.041	11.903	7%	3%
Tribunale di Perugia	2025	733	465	11.592	11.858	6%	4%
Tribunale di Potenza	2022	579	460	9.800	11.291	6%	4%
Tribunale di Potenza	2023	1.085	644	10.575	11.431	10%	6%
Tribunale di Potenza	2024	895	576	12.255	11.075	7%	5%
Tribunale di Potenza	2025	735	349	9.996	11.470	7%	3%
Tribunale di Reggio di Calabria	2022	279	243	12.663	13.213	2%	2%
Tribunale di Reggio di Calabria	2023	153	353	12.613	15.113	1%	2%
Tribunale di Reggio di Calabria	2024	93	420	13.241	13.485	1%	3%
Tribunale di Reggio di Calabria	2025	345	219	12.769	13.773	3%	2%
Tribunale di Roma	2022	3.197	4.813	159.311	168.063	2%	3%
Tribunale di Roma	2023	4.052	4.141	134.700	151.320	3%	3%
Tribunale di Roma	2024	6.570	4.759	141.343	141.398	5%	3%
Tribunale di Roma	2025	9.232	6.058	142.635	140.912	6%	4%
Tribunale di Salerno	2022	431	1.089	28.661	31.991	2%	3%
Tribunale di Salerno	2023	640	720	24.015	28.346	3%	3%
Tribunale di Salerno	2024	1.248	801	24.988	26.423	5%	3%
Tribunale di Salerno	2025	1.605	785	25.364	25.946	6%	3%
Tribunale di Torino	2022	2.184	2.853	57.056	56.075	4%	5%
Tribunale di Torino	2023	2.364	2.766	49.196	51.274	5%	5%
Tribunale di Torino	2024	4.714	2.728	54.431	49.887	9%	5%
Tribunale di Torino	2025	6.383	2.969	54.362	49.016	12%	6%
Tribunale di Trento	2022	178	669	10.492	10.611	2%	6%
Tribunale di Trento	2023	264	306	9.927	10.491	3%	3%
Tribunale di Trento	2024	356	234	10.097	10.233	4%	2%
Tribunale di Trento	2025	392	385	10.339	10.042	4%	4%
Tribunale di Trieste	2022	1.647	1.642	9.832	9.877	17%	17%
Tribunale di Trieste	2023	2.321	1.258	10.993	9.125	21%	14%
Tribunale di Trieste	2024	3.721	1.594	13.450	9.243	28%	17%
Tribunale di Trieste	2025	3.639	1.290	11.427	8.987	32%	14%
Tribunale di Venezia	2022	1.609	2.573	21.369	20.805	8%	12%
Tribunale di Venezia	2023	2.180	2.120	28.054	21.028	8%	10%
Tribunale di Venezia	2024	4.603	1.684	36.755	20.959	13%	8%
Tribunale di Venezia	2025	5.879	1.476	34.564	21.844	17%	7%

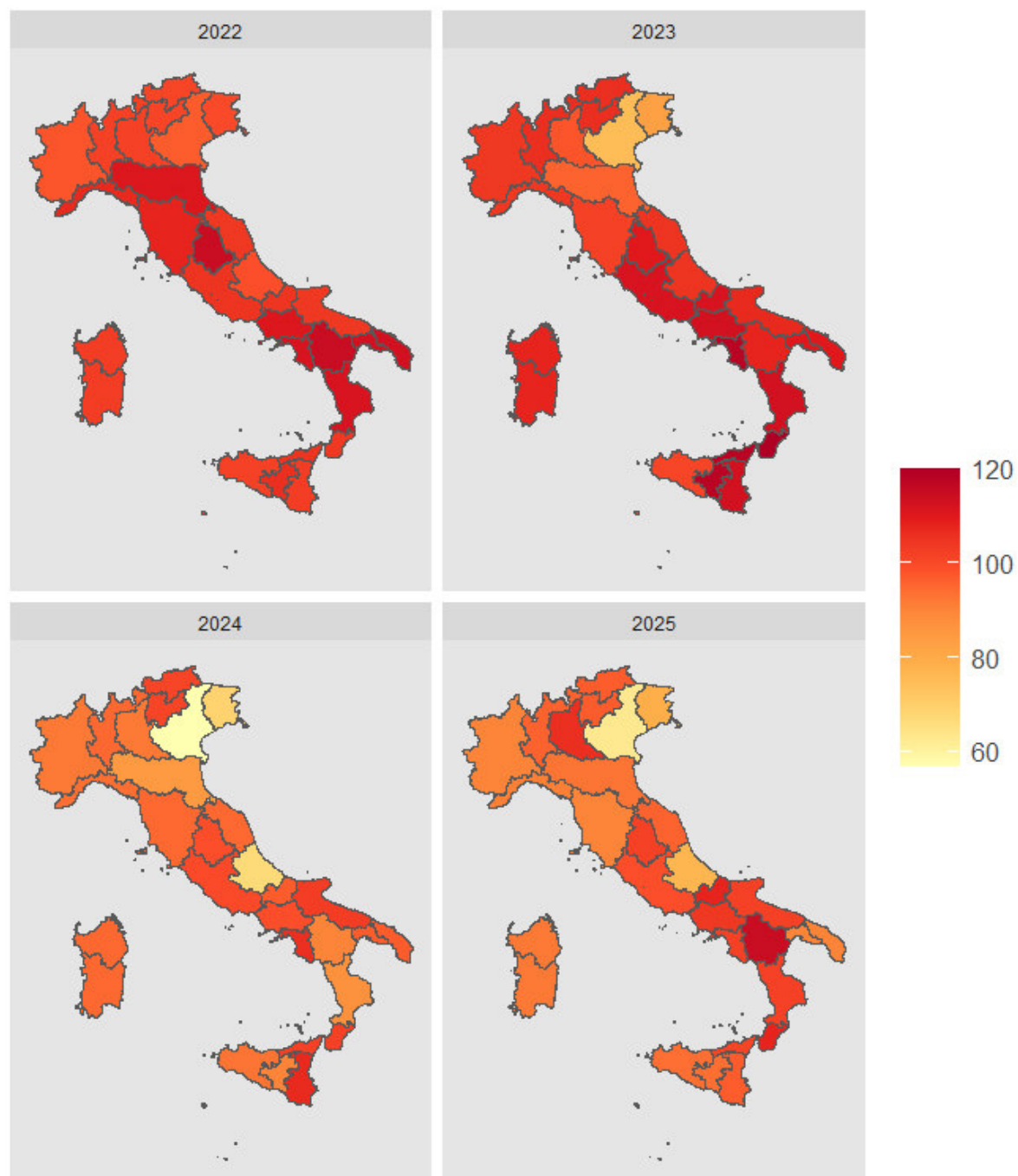
Fonte dati: Datawarehouse civile CSM

Convalide del provvedimento di trattenimento o proroga del trattenimento

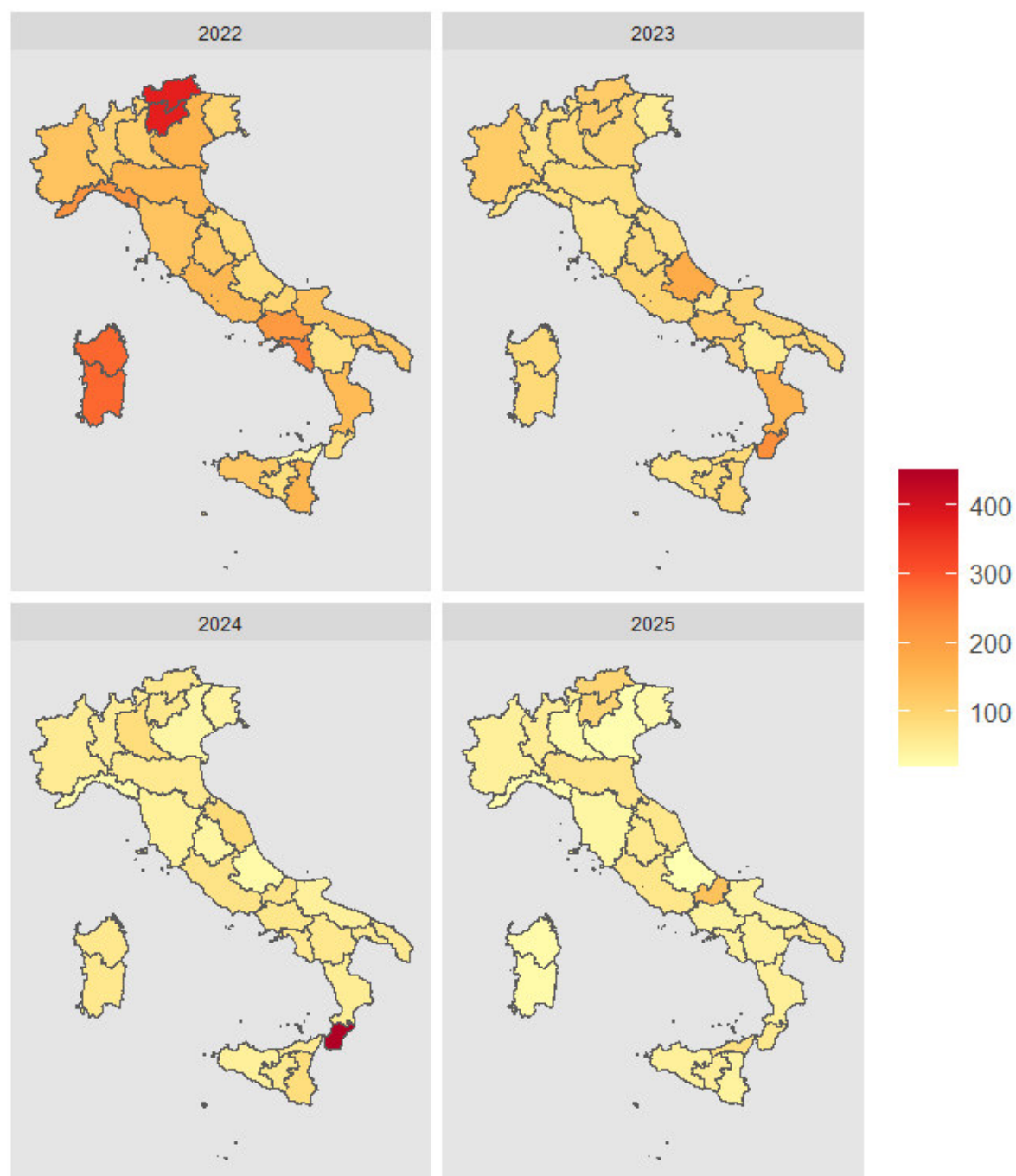
Ufficio	Anno	Convalida del provvedimento di trattenimento o proroga del trattenimento	
		Sopravvenuti	Definiti
Corte di Appello di Ancona	2025	23	18
Corte di Appello di Bari	2025	368	363
Corte di Appello di Bologna	2025	46	40
Corte di Appello di Brescia	2025	15	4
Corte di Appello di Cagliari	2025	55	52
Corte di Appello di Caltanissetta	2025	121	117
Corte di Appello di Campobasso	2025		
Corte di Appello di Catania	2025	32	30
Corte di Appello di Catanzaro	2025	31	11
Corte di Appello di Firenze	2025		
Corte di Appello di Genova	2025	9	6
Corte di Appello di L'Aquila	2025	22	22
Corte di Appello di Lecce	2025	129	101
Corte di Appello di Messina	2025	3	0
Corte di Appello di Milano	2025	195	161
Corte di Appello di Napoli	2025	16	14
Corte di Appello di Palermo	2025	420	321
Corte di Appello di Perugia	2025	15	15
Corte di Appello di Potenza	2025	284	280
Corte di Appello di Reggio di Calabria	2025	2	2
Corte di Appello di Roma	2025	697	644
Corte di Appello di Salerno	2025	9	1
Corte di Appello di Torino	2025	238	219
Corte di Appello di Trento	2025	3	3
Corte di Appello di Trieste	2025	153	143
Corte di Appello di Venezia	2025	100	97

Fonte dati: Datawarehouse civile CSM

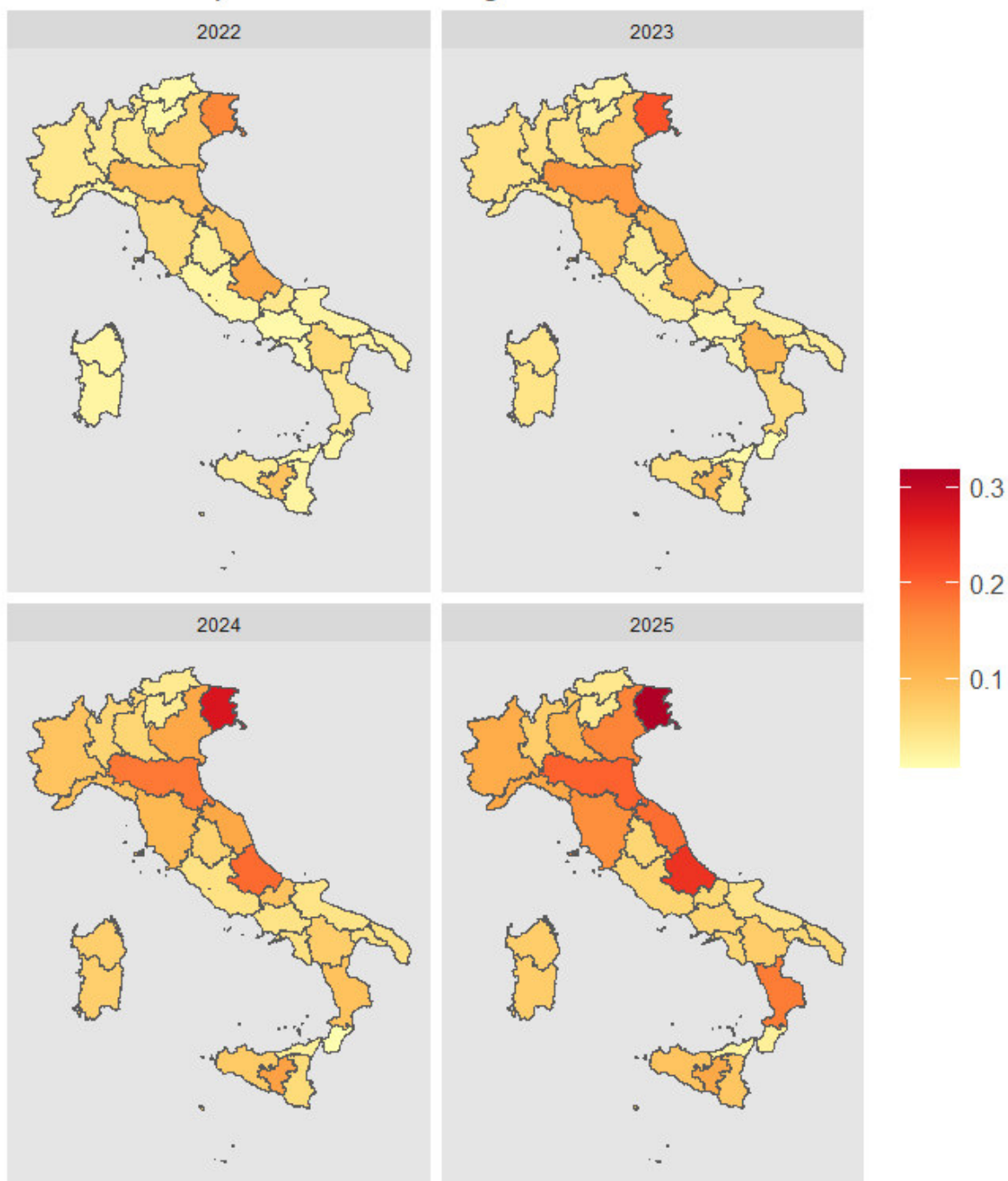
Indice di ricambio - TOTALE CIVILE



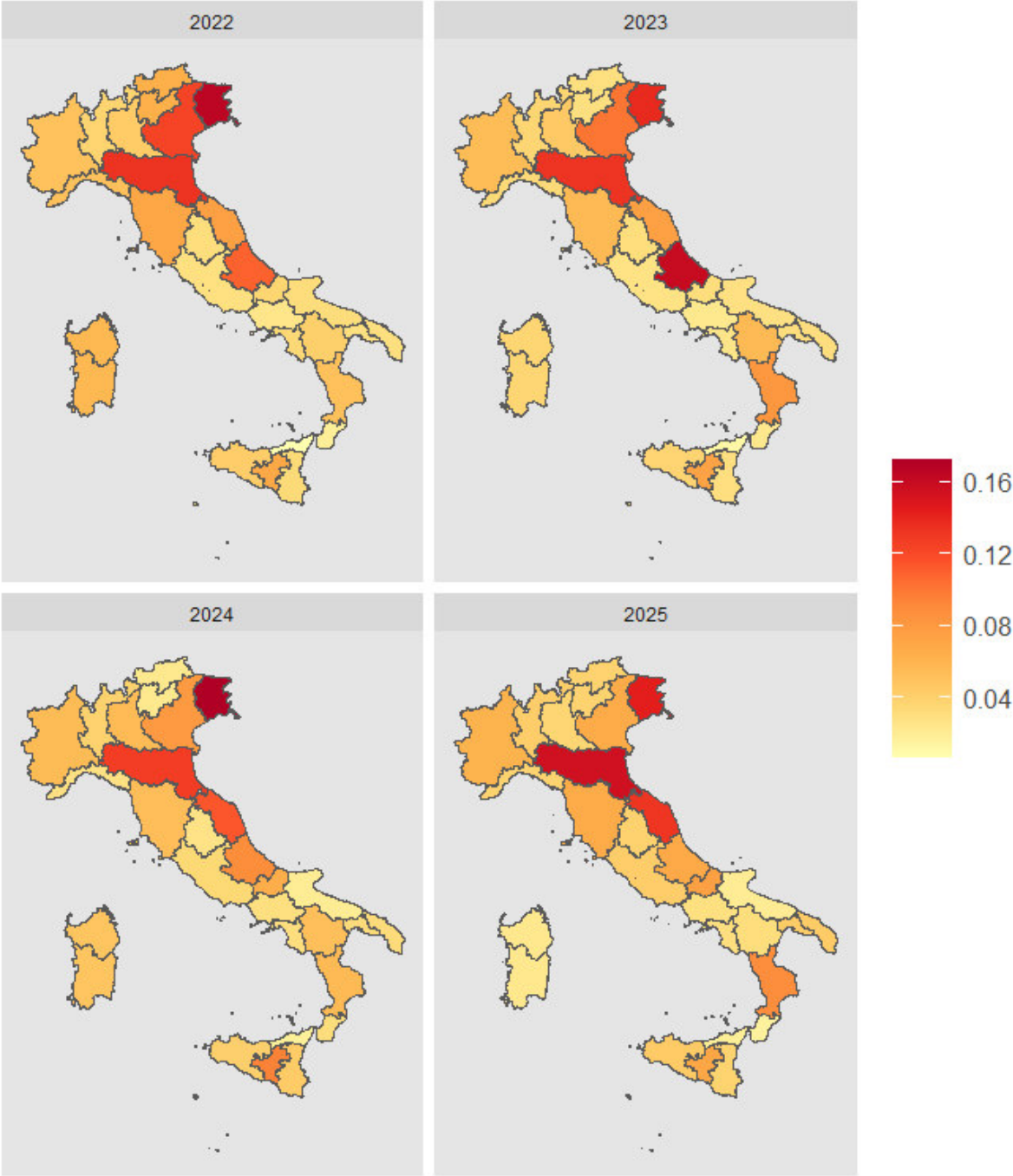
Indice di ricambio - PROTEZIONE INTERNAZIONALE



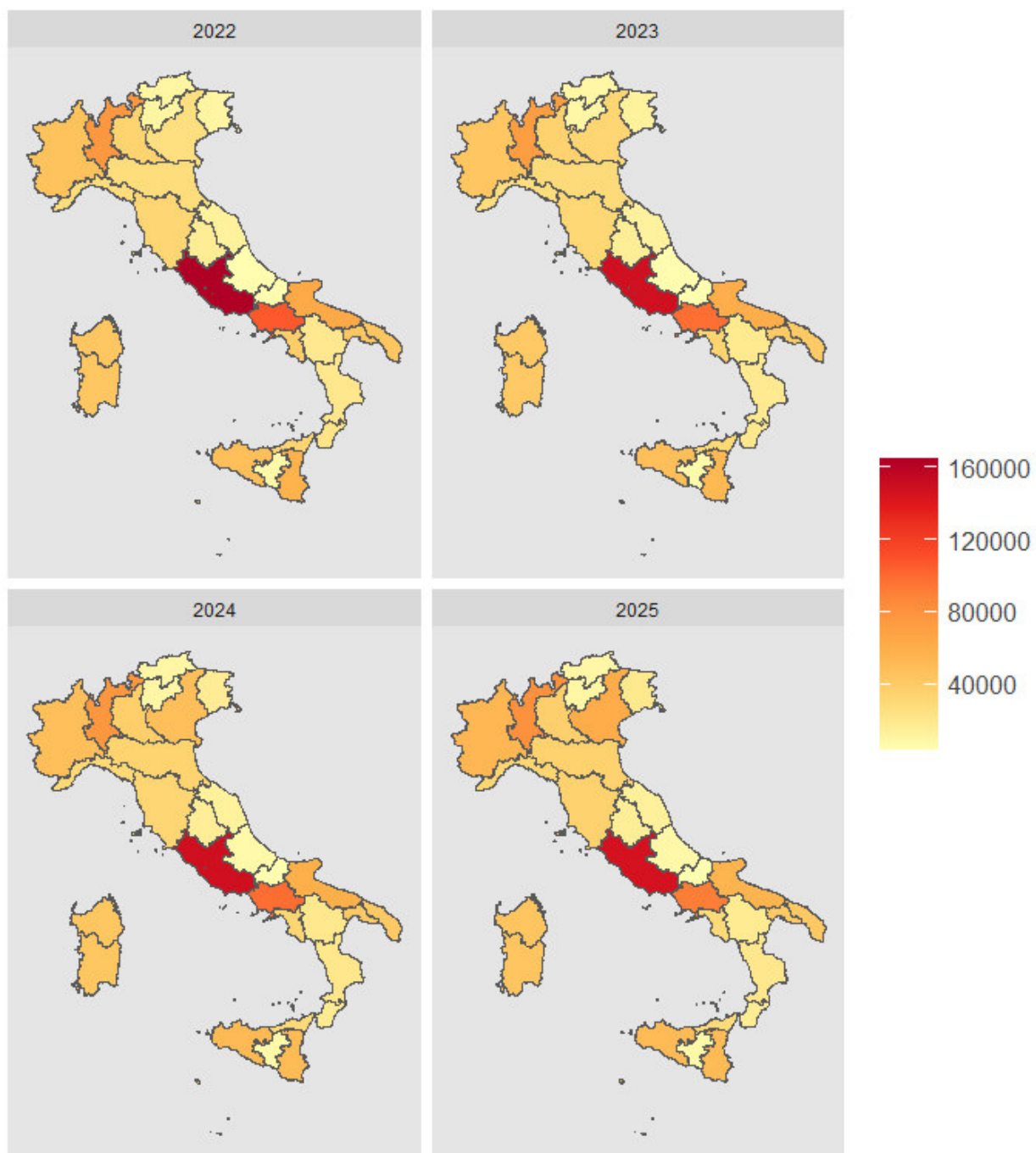
Peso % dei Sopravvenuti dell'Immigrazione e Protezione internazionale



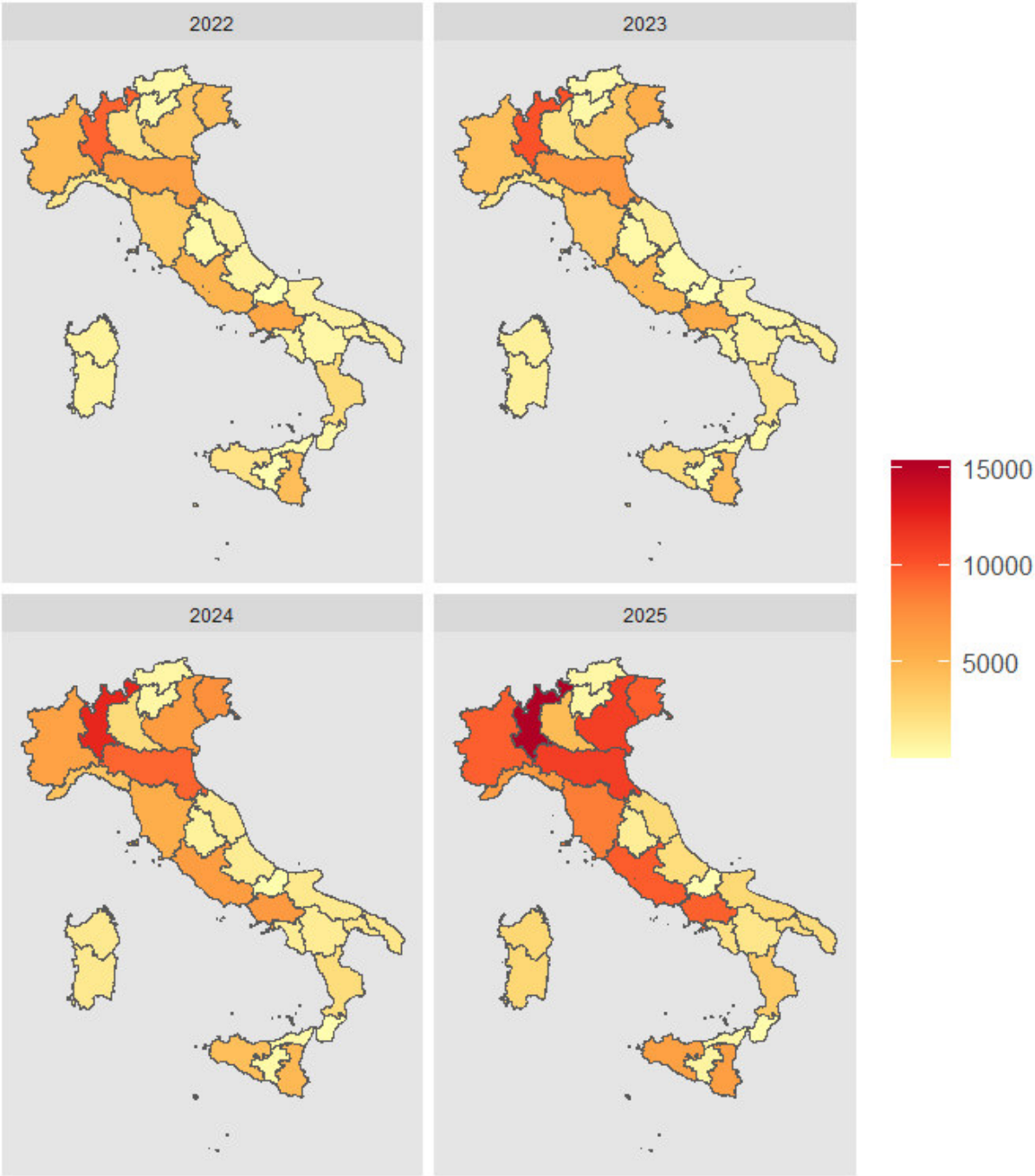
Peso % dei Definiti dell'Immigrazione e Protezione internazionale



PENDENTI - TOTALE CIVILE



PENDENTI - Immigrazione e Protezione Internazionale esclusi i diritti della cittadinanza



PENDENTI - Peso percentuale dell'Immigrazione e Protezione internazionale

